

TI_GERICHTE 17.2002.3 vom 25. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2002.3

FR: TI_GERICHTE 17.2002.3 du 25 novembre 2002

IT: TI_GERICHTE 17.2002.3 del 25 novembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

CPC). Di norma, la mancata opposizione a un precetto esecutivo civile preclude la possibilità di esaminare la validità e il contenuto dell'obbligazione (Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 2 ad art. 497 CPC). Se il convenuto però non è stato posto nelle condizioni di sollevare opposizione proprio perché non ha mai ricevuto il precetto, come nella fattispecie appena citata, il giudice penale può considerare inefficace la comminatoria dell'art. 292 CP contenuta nel decreto esecutivo (CCRP, sentenza del 21 gennaio 2002 in re B., consid. 2b e 2c). d) Nel caso specifico il decreto all'origine del procedimento penale è stato emanato dal Segretario assessore il 6 novembre 2000, dopo che il 4 maggio 2000 si era tenuta la discussione in Pretura (e dopo che il 21 settembre successivo si era eseguito un sopralluogo), ma prima che fosse indetto il “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC, cioè la discussione cautelare finale (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1). Il che era perfettamente lecito, l'art. 371 CPC abilitando il giudice a decretare provvedimenti cautelari “in qualsiasi momento”. La questione è di sapere se il giudice penale fosse vincolato a un tale decreto. Ora, i decreti cautelari emessi dopo la discussione dell'art. 379 cpv. 2 CPC, ma prima della discussione finale dell'art. 382 cpv. 1 CPC – come quello in esame, che taluni definiscono emanati “nelle more istruttorie” (Cocchi/Trezzini , op. cit., pag. 846 nota 907) – possono formare oggetto di una domanda di revoca al giudice che li ha presi; in tal caso il giudice indice una discussione, “a seguito della quale la decisione in esame sarà convalidata, modificata o revocata” (Cocchi/Trezzini , loc. cit.). Quest'ultima decisione non è appellabile, ma è pur sempre emessa nel rispetto del diritto di essere sentito. Già a prima vista non sembra perciò che in concreto il giudice penale potesse riesaminare il decreto del Segretario assessore, al quale il convenuto avrebbe potuto rivolgersi con una domanda di revoca. Sotto questo profilo la sentenza impugnata, in cui il Pretore ha riesaminato la legittimità del decreto cautelare, non resiste alla critica. e) Il Pretore sembra dipartirsi invero dall'assunto che, a prescindere dall'eventuale possibilità di contraddittorio, il decreto in questione fosse viziato di nullità – da rilevare d'ufficio – perché sprovvisto dell'assegnazione di termine entro cui gli istanti avrebbero dovuto inoltrare la causa di merito (art. 381 CPC). A parte il fatto però che v'è da seriamente domandarsi se una tale mancanza fosse motivo di nullità, su questo punto il Pretore è incorso in una svista. Il “termine per proporre l'azione” dell'art. 381 CPC può riguardare in effetti – con ogni evidenza – solo i decreti che pongono fine al procedimento cautelare, quelli cioè emessi dopo la discussione finale (“contraddittorio”) dell'art. 382 cpv. 1 CPC. Lo scopo della norma è manifestamente quello di impedire che decreti cautelari, emanati sulla base di un

giudizio sommario e di mera verosimiglianza, possano rimanere in vigore senza essere mai convalidati da un pronunciato di merito. Il decreto in questione, emesso nelle cosiddette “more istruttorie”, non poneva fine tuttavia al procedimento e non soggiaceva all'esigenza dell'art. 381 CPC. In nessun caso quindi esso poteva essere nullo, ammesso e non concesso – si ripete – che l'inosservanza dell'art. 381 CPC possa costituire un titolo di nullità.

E. 3

Tutto ciò premesso, rimane da esaminare se l'accusato abbia effettivamente trasgredito l'ordine impartitogli dal Segretario assessore sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Secondo il Pretore, ciò è il caso “al di là di ogni ragionevole dubbio”, poiché l'affermazione dell'interessato, il quale pretendeva di avere spostato i vasi da fiori per lo meno nella seconda metà di novembre del 2000, risultava smentita dal rapporto 7 dicembre 2000 del tecnico comunale, cui era acclusa una planimetria con l'effettiva posizione dei vasi. L'imputato censura tale accertamento di arbitrio, asserendo ch'esso non tiene conto delle fotografie da lui prodotte al dibattimento. In realtà mal si comprende in quale arbitrio sia caduto il Pretore, ove appena si consideri che le fotografie citate sono state riprese nel gennaio e nell'agosto del 2001, dopo cioè le constatazioni del tecnico comunale. L'accusato sembra adombrare l'ipotesi che qualcuno possa avere deliberatamente spostato i vasi al momento in cui il tecnico comunale ha esperito l'ispezione, alla quale egli non era presente. L'argomentazione, oltre che appellatoria (e come tale inammissibile in un ricorso per cassazione: art. 288 lett. c CPP), sfiora tuttavia il pretesto, egli medesimo avendo ammesso dinanzi agli inquirenti di non avere ossequiato l'ordine del Segretario assessore poiché – tra l'altro – non gli era stato fissato alcun termine di esecuzione (rapporto di polizia, pag. 2). E del resto anche tale giustificazione rasentava la temerarietà, il tenore dell'ingiunzione contenuta nel decreto cautelare essendo univoca e perentoria: andava quindi eseguita senza indugio. Nelle condizioni illustrate la fattispecie dell'art. 292 CP risulta pertanto adempiuta.

E. 4

Se ne conclude che, in accoglimento del ricorso, _____ dev'essere riconosciuto autore colpevole di disobbedienza a decisione dell'autorità, avendo egli deliberatamente rifiutato di rispettare – nonostante la comminatoria penale – quanto gli ingiungeva il decreto cautelare del 6 novembre 2000. Per quanto riguarda la commisurazione della pena (art. 63 e 48 n. 2 CP), tenuto conto che l'infrazione è flagrante, ma non grave, e che l'imputato – di professione autista – non appare di condizioni abbienti, una multa di fr. 300.– si rivela sufficiente per sanzionare adeguatamente l'illecito. I ricorrenti chiedono che l'imputato sia condannato altresì a rifondere loro fr. 4'785.90 in risarcimento dei danni che il mancato spostamento dei vasi ha loro occasionato. Dimenticano però che già il Procuratore pubblico li aveva rinviati, nel decreto d'accusa, a far valere la pretesa davanti al foro civile, riconoscendo loro solo un'indennità di fr. 300.– per ripetibili. Al decreto d'accusa essi non hanno fatto opposizione, nemmeno per quel che era del rinvio. Al proposito il decreto di accusa è così passato in giudicato (art. 208 cpv. 1 lett. e CPP) e non può essere ridiscusso in questa sede.

E. 5

Gli oneri processuali del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 15 CPP). Sono posti di conseguenza, visto l'esito del giudizio, per tre quarti a carico dell'imputato e per il resto (improponibilità della richiesta di risarcimento) a carico dei querelanti, cui l'imputato rifonderà fr. 1'000.– per ripetibili ridotte. I costi del decreto d'accusa, di complessivi fr.

200.–, vanno a carico di _____. La causa dev'essere rinviata al Pretore, invece, per la definizione delle spese – non cifrate – e delle ripetibili a carico dell'imputato relativamente al processo di prima sede (art. 9 cpv. 1 e 6 CPP). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue: 1. _____ è dichiarato autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, conformemente al decreto d'accusa emesso dal Procuratore pubblico del 13 agosto 2001 (DAP 1724/2001). 2. In applicazione della pena, _____ è condannato al pagamento di una multa di fr. 300.– (trecento). 3. La condanna non sarà iscritta nel casellario giudiziale. 4. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 100.– relative al decreto d'accusa sono poste a carico di _____. II. Gli atti sono rinviati al Pretore del Distretto di Bellinzona per la fissazione delle spese e delle ripetibili relative al processo di prima sede. III. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti per tre quarti a carico di _____ e per il resto a carico di _____, _____ e _____ in solido, ai quali _____ rifonderà fr. 1'000.– complessivi per ripetibili ridotte. IV. Intimazione: – _____; – _____; – avv. _____; – Procuratore pubblico avv. _____; – _____; – lic. iur. _____; – Pretura del Distretto di Bellinzona; – Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona. Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente
Il segretario N.B.: L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.